



COMUNE DI FIUMICINO  
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DEL NOLEGGIO DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

(Redatto in conformità dello Schema-Tipo allegato n. 2 alla L.R. 4.12.1989 n. 73 pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 dell'1.3.90 al Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 6).

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 20 novembre 1995

## Indice

Art. 1 (Disciplina del servizio) .....	3
Art. 2 (Determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili) .....	3
Art. 3 (Licenza comunale di esercizio).....	4
Art. 4 (Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio) .....	4
Art. 5 (Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio).....	5
Art. 6 (Ulteriori requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio ex legge 29.12.90 n. 428 e D.M. 20.12.91 n. 448) .....	6
Art. 7 (Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6).....	7
Art. 8 (Conferimento delle licenze di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autobus).....	7
Art. 9 (Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio).....	8
Art. 10 (Formazione della graduatoria per il conferimento delle licenze comunali di esercizio) .....	8
Art. 11 (Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio).....	8
Art. 12 (Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo della licenza di esercizio) .....	9
Art. 13 (Accertamento e verifica dei requisiti degli autobus e degli impianti).....	9
Art. 14 (Sostituzione degli autobus, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti) .....	10
Art. 15 (Contachilometri e cronotachigrafo) .....	10
Art. 16 (Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus) .....	10
Art. 17 (Inizio e modalità di gestione del servizio) .....	10
Art. 18 (Responsabilità nell'esercizio) .....	11
Art. 19 (Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio).....	11
Art. 20 (Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa) .....	12
Art. 21 (Sospensione della corsa) .....	13
Art. 22 (Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato) .....	13
Art. 23 (Sospensione della licenza comunale di esercizio) .....	13
Art. 24 (Revoca della licenza comunale di esercizio) .....	13
Art. 25 (Decadenza della licenza comunale di esercizio).....	14
Art. 26 (Contravvenzioni) .....	14
Art. 27 (Attività di vigilanza e di controllo).....	15
Art. 28 (Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo della licenza di esercizio).....	15
Art. 29 (Disposizioni finali) .....	15
Art. 30 (Norma transitoria).....	15
Art. 31.....	15

**Art. 1**  
**(Disciplina del servizio)**

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art. 85 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive integrazioni e modificazioni ed in conformità all'uso di cui all'art. 82 dello stesso D.L., sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:
- a) dai regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
  - b) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, 14 agosto 1974, n. 394, 13 novembre 1978, n. 727;
  - c) dal D.L. 18 aprile 1977 e successive integrazioni e modificazioni;
  - d) dagli art. 86 e 121 del testo unico 18.6.1931, n. 773, (legge di pubblica sicurezza) nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
  - e) dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
  - f) dalla legge 8.6.90, n. 142
  - g) dalla legge 29.12.1990, n. 428;
  - h) dalla legge regionale 4.12.1989, n. 73;
  - i) dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
  - l) dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285;
  - m) dalla legge regionale 9 giugno 1992, n. 38;
  - n) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - o) dalle disposizioni del presente regolamento.

**Art. 2**  
**(Determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili)**

In conformità ai principi recati dall'art. 3 - terzo e quarto comma - della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale nonché la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e le strutture di promozione turistica competenti per territorio, acquisito il prescritto parere consultivo espresso dall'Amministrazione Provinciale e tenute presenti le prescrizioni di cui al D.L. 18 aprile 1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze-autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato in numero di 16 in forza del citato art. 3, comma III, oltre il numero di 19 in forza dell'art. 3, comma IV, della legge regionale 4.12.89 n. 73.

Tale numero è così ripartito:

- a) autobus da 11 a 15 posti nella percentuale del 13%;
- b) autobus da 16 a 36 posti nella percentuale del 12%
- c) autobus da 37 a 58 posti nella percentuale del 70%;
- d) autobus con oltre 58 posti nella percentuale del 5%.
- e) i veicoli dovranno essere, almeno per il 10% delle licenze, attrezzati a norma di legge, per favorire il trasporto dei portatori di handicap.

L'Amministrazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale e previa valutazione delle esigenze di interesse pubblico, di approvare variazioni alla distribuzione predetta nell'ambito del numero complessivo dell'organico come sopra definito.

### **Art. 3**

#### **(Licenza comunale di esercizio)**

1. Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus, occorre il possesso, altrochè la licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, di apposita licenza comunale.
2. La licenza comunale di esercizio viene assegnata dalla Giunta Comunale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria previsti, rispettivamente, ai successivi art. 8 e 10 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La licenza comunale di esercizio è rilasciata con Disposizione Dirigenziale dopo che la deliberazione della Giunta Comunale concernente l'assegnazione della licenza stessa è divenuta esecutiva.
4. La licenza comunale di esercizio deve indicare la targa provinciale, il tipo e le caratteristiche dell'autobus da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal D.M. 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni.
5. Quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi, ovvero ricorrano altri motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di servizio, sulla base di criteri e modalità e per il numero da stabilirsi mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
6. Il Comune trasmette alla Regione - Assessorato Trasporti - copia delle licenze comunali di esercizio onde consentire alla stessa l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.
7. Il numero delle licenze rilasciate non potrà comunque superare quello assentibile ai sensi del precedente art. 2.

### **Art. 4**

#### **(Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio)**

1. La licenza comunale di esercizio ha la durata di otto anni, decorrente dalla data del suo rilascio. Essa è rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi art. 23, 24 e 25 nonché i casi in cui la licenza stessa è ritirata dal Comune, secondo quanto stabilito al precedente art. 3 - quinto comma.
2. La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.
3. Il trasferimento ed il rinnovo della licenza comunale di esercizio sono assentiti con disposizione Dirigenziale, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 13; la domanda di trasferimento dovrà essere presentata entro il termine massimo di 6 mesi dalla data dell'atto di cessione ovvero dalla data di decesso del titolare, pena la decadenza della licenza.
4. In ogni caso, al rinnovo e al trasferimento della licenza comunale di esercizio si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati ai successivi art. 5 e 6 nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui al successivo art. 12.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.
6. Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale, nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possano sia condurre in proprio l'attività di noleggio, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui ai successivi art. 5 e 6

dell'assenza delle cause di impedimento di cui al successivo art. 12, sia trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

7. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale in uno dei modi previsti dall'art. 6 punto 10.
8. La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.
9. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo d'idoneità professionale dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.
10. Nei casi in cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni.
11. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

#### **Art. 5**

##### **(Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio)**

1. La licenza comunale può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.
2. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:
  - a) per le ditte individuali, che il titolare risiede nel Comune di Fiumicino;
  - b) di avere ubicato la propria sede o ufficio nel territorio del Comune di Fiumicino nonché di disporre, nello stesso territorio, di attrezzature e di idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero degli autobus e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio;
  - c) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, di enti o di aziende pubblici, tale certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;
  - d) per le ditte individuali e le imprese, di essere iscritti negli albi e/o registri previsti dalle vigenti leggi;
  - e) di essere in possesso delle licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 ovvero del certificato di iscrizione di cui all'art. 19 punto 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 121 legge di Pubblica Sicurezza) ad eccezione di coloro che non sono ancora titolari di licenza, che dovranno conseguire detti titoli al momento di iniziare il servizio e di coloro che sono esonerati in forza di legge.
3. Prima del rilascio della licenza dovrà essere dimostrata la proprietà o la legale piena disponibilità degli autobus che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dal D.M. 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso non superiore a dieci anni.

## **Art. 6**

### **(Ulteriori requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio ex legge 29.12.90 n. 428 e D.M. 20.12.91 n. 448)**

1. Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono inoltre possedere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale.
2. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
  - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
  - b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
  - c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
  - d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
  - e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Il requisito della idoneità morale viene meno quando:
  - a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
  - b) nei casi di cui al comma 4;
  - c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
4. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore anche da quest'ultimo.
5. Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
6. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
7. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'Autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa ove esistano, i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi comprese le proprietà disponibili come garanzia dell'impresa; i costi compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti ed installazioni, nonché il capitale di esercizio.
8. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a L. 100 milioni.
9. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo ad adibire al servizio da svolgere.
10. La idoneità professionale è dimostrata dal possesso dell'attestato di capacità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali rilasciato dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C..  
Tale requisito deve essere posseduto:
  - a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La

persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;

- b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

#### **Art. 7**

##### **(Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6)**

All'atto della prima richiesta per ottenere la licenza, le imprese debbono allegare i seguenti documenti:

1. Per il requisito dell'idoneità:
  - a) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare né essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
  - b) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.
2. Per il requisito della idoneità finanziaria alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa di tutti gli elementi indicati nell'art. 6 comma 7 del presente regolamento; le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in uffici pubblici dovranno allegare altresì copia dell'ultimo bilancio; le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 6 comma 8 e 9 allegheranno l'attestato ivi previsti.
3. Per il requisito della idoneità professionale l'attestato di cui all'art. 6 e 10 del presente regolamento.
4. Le imprese già titolari di licenza, all'atto di ulteriori richieste di licenze, debbono presentare all'autorità concedente, se diversa da quella che ha rilasciato il primo titolo abilitante al trasporto, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validità attuale.
5. Sono esonerate dalla dimostrazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 6 e 10 le imprese che alla data dell'entrata in vigore della legge del 29 dicembre 1990 n. 428, sono già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto dei viaggiatori.
6. Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze dopo l'entrata in vigore del D.M. 20.12.1991 n. 448, per un periodo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorità competente (Stato, Regione, Comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale è già titolare, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dall'ente competente che ne certifichi la validità attuale.
7. Le imprese individuali e le società, risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società, continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 20.12.1991 n. 448, ad essere esonerate, sempre che possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'impresa stessa, da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva.

#### **Art. 8**

##### **(Conferimento delle licenze di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autobus)**

Ai fini del conferimento delle licenze di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus, la Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base delle prescrizioni e disposizioni del presente regolamento:

- a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;
- b) stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;
- d) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

#### **Art. 9**

##### **(Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio)**

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.
2. In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 6, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) indicati nel presente regolamento ed esplicitati nell'apposito bando di concorso, allegando la documentazione richiesta dallo stesso, nonché la sussistenza continuata degli eventuali titoli preferenziali previsti dal bando stesso.

#### **Art. 10**

##### **(Formazione della graduatoria per il conferimento delle licenze comunali di esercizio)**

La formazione della graduatoria per il conferimento delle licenze comunali di esercizio è effettuata dalla Giunta Comunale in base ai criteri ed alle modalità stabilite con la deliberazione di cui all'art. 8 del presente regolamento nonché sulla base dei seguenti titoli, con le valutazioni stabilite dalla suddetta deliberazione e indicate nel bando di concorso:

- a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa;
- b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana;
- c) avere acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso uno o più dei seguenti elementi:
  1. l'anzianità di presenza operativa;
  2. la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti, specificando gli occupati a tempo pieno, a tempo determinato e a part-time, attraverso la presentazione del Mod. DM10/89 - INPS;
  3. il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
  4. il numero di uffici aperti al pubblico;
  5. la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;
- d) essere esercenti di autoservizi di linea.
- e) essere esercenti del servizio di trasporto per portatori di handicap.

#### **Art. 11**

##### **(Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio)**

1. Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza comunale di esercizio, deve presentare domanda in carta legale diretta all'ufficio competente.
2. Nel caso di rinnovo della licenza, la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedenti alla data di scadenza della licenza stessa, al fine di poter espletare la verifica della permanenza del possesso dei requisiti di legge prescritti per la titolarità della licenza secondo le modalità che verranno definite dall'ufficio competente.
3. Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti prescritti per il rilascio della licenza.

## **Art. 12**

### **(Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo della licenza di esercizio)**

1. Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:
  - a) aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni soggettivi ed oggettivi;
  - b) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
  - c) di essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 646, 12 ottobre 1982 n. 726, 23 dicembre 1982 n. 936 e 19 marzo 1990 n. 55 e loro successive modifiche ed integrazioni sulla lotta alla delinquenza mafiosa;
  - d) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato o che comportino l'interdizione da una professione e da un'arte, o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - e) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
  - f) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;
  - g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, comminati ai sensi degli art. 24 e 25 del presente regolamento;
  - h) essere incorso in tre o più provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio;
  - i) non essere in possesso dei requisiti indicati ai precedenti art. 5 e 6.

## **Art. 13**

### **(Accertamento e verifica dei requisiti degli autobus e degli impianti)**

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera c) nonché la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo o di trasferimento delle licenze, da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, da un rappresentante del Comune, da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai Trasporti - e da un rappresentante delle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative a livello nazionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione.
2. Nel corso del servizio, la Commissione di cui al precedente comma è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autobus e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione Comunale per i conseguenti adempimenti di competenza, nonché all'Amministrazione Regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13, secondo comma della legge regionale 4 dicembre 1989 n. 73.
3. Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'ufficio competente per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 103 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285.
4. Ove, invece, l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autobus stesso entro il termine che sarà all'uopo fissato dall'Amministrazione Comunale, sentita la

predetta commissione, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo articolo 24 - primo comma - lettera m) del presente regolamento.

#### **Art. 14**

##### **(Sostituzione degli autobus, modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti)**

1. La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune che vi provvede con atto del Sindaco, previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione di cui al precedente art. 13.
2. La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 13.
3. Le sostituzioni dell'autobus di cui al punto 1, se definitive, dovranno essere annotate sulla licenza di esercizio.

#### **Art. 15**

##### **(Contachilometri e cronotachigrafo)**

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.
2. Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978 n. 727.

#### **Art. 16**

##### **(Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus)**

1. La disciplina delle tariffe e la sua revisione sono regolamentate, con riferimento ai tipi ed alle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio stesso, alla durata di detto servizio nonché alle percorrenze, con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto della base tariffaria minima approvata dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 6980 del 6.8.1991 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
2. I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte, nelle sedi legali e negli uffici, le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stesse agli esercizi alberghieri, alle pensioni e locande, alle agenzie di viaggio, alle strutture di promozione turistica.
3. Spetta alla Commissione di cui al precedente art. 13, il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle come sopra stabilite. Qualora venga riscontrato che il prezzo pattuito per il servizio di noleggio è inferiore alle tariffe minime stabilite dalla Regione, il Sindaco provvede a diffidare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal Comune. Dopo tre diffide nei confronti del medesimo soggetto, notificate a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra, si provvede alla revoca con la procedura dell'art. 24.

#### **Art. 17**

##### **(Inizio e modalità di gestione del servizio)**

1. L'assegnatario delle licenze comunali di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 30 giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autobus, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3. In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autobus ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autobus stesso.
4. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.
5. L'impresa assegnataria deve, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività presentare i seguenti documenti:
  - a) Certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente, agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattie e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente, in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente.
  - b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.
6. Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla concessione, autorizzazione o licenza.

#### **Art. 18**

##### **(Responsabilità nell'esercizio)**

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

#### **Art. 19**

##### **(Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio)**

1. Fermi restando gli obblighi di legge e quelli previsti dal presente regolamento al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:
  - a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della Ditta, Azienda ed Impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio, nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'amministrazione regionale";
  - b) tenere esposta nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di esercizio dell'attività di noleggio;
  - c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro le 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
  - d) assicurare agli autobus il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
  - e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionali e comunali, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei bus, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;
  - f) sottoporre gli autobus e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni regionali e comunali riterranno di disporre;

- g) stazionare gli autobus adibiti al servizio all'interno delle rimesse o delle aree all'uopo attrezzate.
2. A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:
- a) esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente ovvero ad esso coadiuvante;
  - b) di stazionare con gli autobus per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche del Comune di Fiumicino ovvero nell'ambito di Comuni diversi. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato può essere tuttavia consentita la sosta anche agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
  - c) di adibire l'autobus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 82, sesto comma del D.L. 30 aprile 1992 n. 285, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
  - d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

#### **Art. 20**

#### **(Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa)**

1. I conducenti degli autobus in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso della responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
- In particolare essi hanno l'obbligo di:
- a) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
  - b) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
  - c) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
  - d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
  - e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autobus e depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio comunale competente eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
  - f) tenere a bordo dell'autobus ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
  - g) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autobus e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai conducenti degli autobus in servizio di noleggio è fatto divieto di:
- h) far salire sull'autobus persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - i) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autobus e dalla carta di circolazione dell'autobus stesso;
  - j) portare animali propri nell'autobus;
  - k) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
  - l) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autobus;
  - m) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autobus;
  - n) fermare l'autobus e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

**Art. 21**  
**(Sospensione della corsa)**

1. Qualora, per avaria dell'autobus, o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autobus stesso, i passeggeri che lo abbandonano sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero da una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

**Art. 22**  
**(Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato)**

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autobus noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus hanno la facoltà di concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

**Art. 23**  
**(Sospensione della licenza comunale di esercizio)**

1. La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni o di violazioni a norma di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determina la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato con ordinanza sindacale, sentita la Commissione di cui all'art. 13.
3. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione - oltre che alla Regione - anche all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

**Art. 24**  
**(Revoca della licenza comunale di esercizio)**

1. La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:
  - a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
  - b) quando il titolare della licenza ha stazionato, per procurarsi servizi di noleggio, nell'ambito di altri comuni;
  - c) quando l'autobus di noleggio sia stato adibito senza la prescritta autorizzazione - ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
  - d) quando - nel caso di ditte individuali - il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
  - e) quando in capo al titolare della licenza - nel caso di ditte individuali - od in capo al legale rappresentante della Società, Ente od Aziende titolari della licenza stessa - siano intervenute condanne, con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti e uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale, salvo la intervenuta riabilitazione;
  - f) quando il titolare della licenza - nel caso di ditte individuali o la società, l'ente o l'azienda - negli altri casi - abbiano rispettivamente trasferito la residenza e la sede in altro comune;
  - g) quando in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;

- h) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni al presente regolamento;
  - i) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
  - l) quando il titolare della licenza - nel caso di ditte individuali - ovvero il legale rappresentante della Società, dell'Ente o dell'Azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi - siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza di tipo mafioso e ad altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
  - m) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
  - n) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti art. 15, 16, 17, commi 1,2,3,4, e 19 - primo comma - lettere a), b), e), f), g).
2. La revoca, sentita la Commissione di cui all'art. 13 è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
  3. Il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
  4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
  5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare – oltre che la Regione – anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di conseguenza.

#### **Art. 25**

##### **(Decadenza della licenza comunale di esercizio)**

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:
  - a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
  - c) per mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 17 comma 5;
  - d) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
  - e) per cessione della proprietà dell'autobus, senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 90 giorni, prorogabili di altri 90 giorni per giustificati e comprovati motivi di forza maggiore;
  - f) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 6 e seguenti del presente regolamento.
2. La decadenza è dichiarata con Disposizione Dirigenziale entro 6 mesi dal momento in cui l'ufficio ha avuto conoscenza dei motivi che comportano la decadenza stessa.
3. Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del comune, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

#### **Art. 26**

##### **(Contravvenzioni)**

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente regolamento vengono sanzionate in base al D.L. 30 aprile 1992 n. 285.

#### **Art. 27**

##### **(Attività di vigilanza e di controllo)**

1. Spetta al comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento approvato dalla Regione.
2. Analogo compito è attribuito ai competenti uffici dell'Amministrazione Regionale, fermo restando l'esercizio da parte della stessa Amministrazione Regionale del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti e di interventi comunali, obbligatori ai sensi della legge. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 30 della legge regionale 20.12.1978 n. 74.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1 secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989 n. 73.
4. Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

#### **Art. 28**

##### **(Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo della licenza di esercizio)**

1. Per il rilascio od il rinnovo della licenza comunale di esercizio è dovuta dal titolare della licenza stessa la relativa tassa annuale comunale.
2. La corresponsione di tale tassa è effettuata in via anticipata in un'unica soluzione.
3. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale. In caso di variazione, i titolari di licenza dovranno corrispondere la differenza per il restante periodo di validità del titolo, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della revisione.

#### **Art. 29**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Per le modifiche al presente Regolamento dovrà essere sentita la Commissione di cui all'art. 13.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio, oltre che alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1 alla vigente legislazione ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano trovare applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

#### **Art. 30**

##### **(Norma transitoria)**

In base alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Roma adottato a favore di aventi diritto già residenti nella XIV Circoscrizione, oggi Comune di Fiumicino, viene stabilito che in relazione a quanto al riguardo disposto dall'art. 12, quarto comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 73, la quota parte di licenze autobus eccedente il numero massimo conservi, in via transitoria la sua validità. A tale quota parte di licenze-autobus si applicano le norme recate dall'art. 12, quarto comma, della citata legge regionale n. 73 del 1989.

#### **Art. 31**

In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, il 50% delle licenze disponibili dovranno, ferme restando le condizioni stabilite dal regolamento stesso, essere assegnate, con priorità assoluta agli aspiranti che dimostrino di avere la residenza nel Comune alla data del 1.1.1995.